

Il potere giudiziario

NELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il vocabolario minimo

potere
i «tre poteri»
ordine/ordinamento

ente – organo – ufficio
competenza/attribuzioni

funzione – giurisdizione/azione
la *iuris dictio* e la funzione d'indirizzo giuridico
(la nomofilachia e l'equità)

Dal XVIII al XIX secolo

► **Lo stato assoluto**

lo stato su base
personale

► **Lo stato costituzionale**

lo stato «ente di diritto»

i checks and balance (o la separazione)

La sovranità dai tre poteri fondamentali alle sue articolazioni attuali

la funzione normativa

La funzione di
rappresentanza

la funzione esecutiva

La funzione
d'indirizzo politico*

selezione delle priorità FASE
TELEOLOGICA

dosaggio delle risorse FASE
STRUMENTALE

impulso unitario e di
coordinamento per il
conseguimento dei fini FASE
EFFETTUALE

La funzione giurisdizionale

La funzione di
garanzia

Il caso italiano:
la genesi storica
e le problematicità attuali
d'una complessa
architettura di rapporto
per gli organi costituzionali

tra
separazione rigida

E
COORDINAMENTO
PER CICLI FUNZIONALI

LO STESSO SOGGETTO NON PUÒ
CONCENTRARE SU DI SÉ FUNZIONI
APPARTENENTI A CICLI FUNZIONALI DIVERSI



L'Italia

nel XXI
secolo

GIURISDIZIONE
STATUALE

E

NON STATUALE

la sovranità e la sua articolazione organizzativa nei tre poteri fondamentali

Il potere legislativo

funzione normativa

f. d'indirizzo politico

Il livello statale

Il livello regionale

Le province autonome (Trento, Bolzano)

Il potere esecutivo

funzione esecutiva

f. d'indirizzo politico

Le nomine (TAR, C. Sta. e C. Conti)

Il livello statale

Il livello locale

La Regione

La Provincia

Il Comune

Le città metropolitane

Il potere giudiziario

funzione giurisdizionale

f. di garanzia

nomofilachia (art. 65 O.G.)

equità (artt. 113–114 CPC)

Il livello statale

La Corte Costituzionale

Le interferenze funzionali tra i tre poteri

Il potere legislativo

Funzione normativa

Funzione d'indirizzo

Fiducia

Autodichia (l'art. 64 Cost.)

Camera dei deputati (art. 12 co. 3)

Senato della Repubblica (art. 12 co. 1)

(v. anche Presidente della Repubblica)

Il potere esecutivo

Funzione d'indirizzo

Funzione esecutiva

Funzione normativa

Il d.l. - Il d. leg.vo

Il potere giudiziario

Funzione giurisdizionale e decisoria d'equità

Funzione d'*indirizzo giuridico* (= *nomofilachia*)

Funzione esecutiva

La volontaria giurisdizione

Autodichia

Corte Costituzionale (art. 14 co. 3 l. n. 87
11.3.1953 e modif.)

C'è una primazia
tra i poteri
dello Stato?

Gli ordinamenti di
common law

Gli ordinamenti di
tradizione romanistica

- ▶ **La centralità ed eminenza della funzione giurisdizionale**
- ▶ **Il particolare ruolo dei giudici in società complesse**

La funzione
giurisdizionale

POTERE

O

FUNZIONE?

Il problema terminologico

L'art. 101 Cost.

La giustizia è *amministrata* in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

L'art. 102 Cost.

La *funzione giurisdizionale* è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

(...)

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'*amministrazione* della giustizia.

L'art. 104 Cost.

La magistratura costituisce un *ordine* autonomo e indipendente da ogni altro *potere*.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Indipendenza ed autonomia (premessa)

► Della giurisdizione (funzione)

L'art. 101 Cost.

La giustizia è *amministrata*
in nome del popolo.

I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.

► Della magistratura (ordine)

chiarimento terminologico

magistrato

giudice

pubblico ministero

La soggezione alla legge quale riflesso dell'indipendenza

Il principio

L'art. 101 Cost.

«I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»

... e i suoi corollari

- ogni decisione deve trovare la sua fonte e la sua giustificazione nella «legge»

l'art. 113 C.P.C.

«Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del *diritto*.»

principi – norme comunitarie *self executing* – atti normativi (primari e secondari) – norme internazionali e comunitarie «internalizzate» - usi e consuetudini internazionali ed interni – norme straniere «recepte» o «trasfuse»

- non spetta ai giudici «creare» il diritto
- ogni decisione va motivata

l'art. 111 comma 6 Cost.

«**Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.**»

I rimedi contro le decisioni

L'art. 111 commi 7 ed 8 Cost.

«**Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.**

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [360 C.P.C.; 606 C.P.P.]»

Il cd. ricorso straordinario per violazione di legge

“ Il progetto non si spinge ad una forma piena di autogoverno, che non potrebbe mai essere chiuso, corporativo; e non si addirebbe ad un corpo formato mediante concorsi, senza attingere alle fonti della designazione popolare.

La magistratura ha fatto, ad ogni modo, una grande conquista; ed è notevole la riforma adottata, che dà piena garanzia per le nomine, per l'inalterabilità, per l'assoluta autonomia dei giudici di fronte al potere esecutivo.

All'organo di «governo della magistratura» che si crea nel suo Consiglio superiore, partecipano, oltre ai membri designati direttamente dai magistrati, altri scelti dal Parlamento, per riallacciarsi così alla fonte popolare.”

Un'idea di mediazione

(DALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE, MEUCCIO RUINI, CHE ACCOMPAGNA IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 1947)

Indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale

I principi dell'unicità di giurisdizione e di legalità

► L'art. VI delle Disposizioni transitorie e finali

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

► L'art. 102 Cost.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

□ L'obbligo della revisione dei giudici speciali

inseriti nello stesso ordinamento particolare nel cui ambito esercitano sia la funzione giurisdizionale sia attribuzioni amministrative

□ Il divieto assoluto di giudici straordinari (= «ad hoc»)

istituiti *post factum* e composti con soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario (T.S.D.S. e Tribunale di Norimberga)

Indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale (segue)

► **L'art. 108 Cost.**

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Indipendenza ed autonomia della magistratura come corpo giudiziario

- ▶ **Il Presidente della Repubblica** nell'art. 104 comma 2 Cost.

presiede il C.S.M. e ne «modera» le funzioni

- ▶ **Il Ministro della Giustizia** nell'art. 110 Cost.

gli spettano «... l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ...»

formula richieste circa i provvedimenti sullo stato giuridico dei magistrati (assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimento e promozioni, sanzioni disciplinari)

dispone ispezioni

Indipendenza ed autonomia della magistratura come corpo giudiziario (segue)

- ▶ **Il C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura)** negli artt. 104 e ss. fino a 110 Cost.

organo costituzionale e di rilevanza costituzionale a composizione «integrata»

(**27 membri, di cui: 3 di diritto**, cioè – oltre al Presidente della Repubblica – il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di Cass.; **24 eletti**, di cui: **per 2/3**, cioè 16, quali rappresentanti **dai magistrati ordinari**, e **per 1/3**, cioè 8, quali rappresentanti cd. «laici», **dal Parlamento** in seduta comune)

delibera – secondo il Reg. del 6.4.1988 e modif. succ. – **con provvedimenti impugnabili davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato (e, in materia disciplinare, davanti alle SS.UU. della Corte di Cassazione)**

- ▶ **Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa – Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti – Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria**

organi di autogoverno **a rilevanza pubblicistica** (previsti da leggi ordinarie e da regolamenti interni)

magistratura, giudici e pubblici ministeri (chiarimento terminologico)

► COSA SIGNIFICA
IL TERMINE
«MAGISTRATO»

COSA SIGNIFICA
IL TERMINE
«PUBBLICO
MINISTERO»

► COSA SIGNIFICA
IL TERMINE
«GIUDICE»

Chi è «il giudice»?

FUNZIONALMENTE

CHI È ISTITUZIONALMENTE
TITOLARE DELLA FUNZIONE
GIURISDIZIONALE

STRUTTURALMENTE

CHI APPARTIENE ALL'ORDINE
GIUDIZIARIO

Il reclutamento dei magistrati

- ▶ **I magistrati professionali («ordinari»)**
sono parte dell'ordine giudiziario

Il reclutamento

- ▶ **l'art. 106 comma 1 Cost.**

«Le nomine dei magistrati hanno luogo per **concorso**.»

- ▶ **I magistrati onorari («extra ordinem»)**

non sono parte dell'ordine giudiziario, ma fruiscono durante il mandato delle relative guarentigie

Il reclutamento

- ▶ **L'art. 106, commi 2 e 3 Cost.**

«La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la **nomina, anche elettiva**, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli*.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.»

*si v. la l. 21.11.1991 n. 374 sull'istituzione del giudici di pace

Indipendenza ed autonomia della magistratura (i singoli magistrati)

L'indipendenza

L'art. 101, comma 2 Cost.

I *giudici* sono soggetti soltanto alla legge.

L'art. 107, commi 1 e 3 Cost.

I *magistrati* sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I *magistrati* si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

L'art. 107, comma 4 Cost.

Il *pubblico ministero* gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

L'autonomia

L'art. 105 Cost.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei *magistrati*

L'art. 106 Cost.

Le nomine dei *magistrati* hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di *magistrati onorari* per tutte le funzioni attribuite a *giudici singoli**.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'*ufficio di consiglieri di cassazione*, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

*l. 21.11.1991 n. 374 sull'istituzione del giudici di pace

L'art. 109 Cost.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

La responsabilità dei magistrati

► RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

L'art. 107 comma 2 Cost.

«Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare [105].»

Gli artt. 1 e 14 del D. Leg.vo n. 109 del 2006 e modif. succ.

► RESPONSABILITÀ CIVILE

Le tutele della legge 13.4.1988 n. 117, come modificata dalla L. n. 18/2015

► **la clausola di salvaguardia per l'interpretazione delle norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove** dell'art. 2 comma 2

«... Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ...»

► **nei confronti dello Stato:**

l'azione risarcitoria per il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da dolo, colpa professionale grave e diniego di giustizia

► **nei confronti del magistrato responsabile**

l'azione di rivalsa fino a metà della somma pari all'annualità di retribuzione netta percepita al di dell'illecito

Le fattispecie

L'art. 2 comma 1

Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire (...)

L'art. 2 comma 3

Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

► L'art. 3

«Costituisce diniego di giustizia il **rifiuto**, l'**omissione** o il **ritardo** del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio **quando, trascorso il termine** di legge **per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza** per ottenere il provvedimento **e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni** dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. **Il termine di trenta giorni può essere prorogato**, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato **non oltre i tre mesi** dalla data di deposito dell'istanza. **Per la redazione di sentenze di particolare complessità**, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare **fino ad altri tre mesi** il termine di cui sopra.

3. **Quando l'omissione o il ritardo** senza giustificato motivo **concernono la libertà personale dell'imputato, il termine** di cui al comma 1 **è ridotto a cinque giorni, improrogabili**, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.»

La responsabilità dei magistrati (segue)

► RESPONSABILITÀ PENALE

gli artt. 318, 319, 319 ter, 328, 357 C.P.

► RESPONSABILITÀ POLITICA

Funzione giurisdizionale ed indirizzo politico

La cd. responsabilità diffusa

IL PRINCIPIO DELL'UNICITÀ DELLA GIURISDIZIONE

L'ART. 102 COST.

La funzione giurisdizionale è esercitata da **magistrati ordinari** istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici **straordinari** o giudici **speciali**. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari **sezioni specializzate** per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della **partecipazione diretta del popolo** all'amministrazione della giustizia.

I GIUDICI ORDINARI (o «naturali»)

Istituiti *ante factum* e composti con soggetti appartenenti all'ordine giudiziario ed assistiti da garanzie di funzione

R.D. n. 12 del 30.1.1941 (T.U. Ordinamento giudiziario) e modif. succ.

GIURISDIZIONE CIVILE E PENALE

Giudici di Pace

Tribunali – Ufficio del Giudice unico e Collegiale (Sezioni Civili, Penali, Fallimentari, Esecuzione, Volontaria giurisdizione, Ufficio del Giudice Tutelare)

Corti d'Appello

Sezioni specializzate presso Tribunali e Corti d'Appello (agrarie, per le tossicodipendenze, in materia d'impresa e per gli stranieri ed apolidi richiedenti l'esercizio dei diritti fondamentali)

Tribunali per i Minorenni

Tribunali di Sorveglianza e Corti d'Appello Sez. Sorveglianza

Corte Suprema di Cassazione

I GIUDICI «POPOLARI»

Corti d'assise (di primo grado e d'appello)

IL PRINCIPIO DELL'UNICITÀ DELLA GIURISDIZIONE L'ART. 103 COST.

Il **Consiglio di Stato** e gli **altri organi di giustizia amministrativa** hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [111,125].

La **Corte dei conti** ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I **tribunali militari in tempo di guerra** hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. **In tempo di pace** hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

I GIUDICI SPECIALI (artt. 103 e 125 Cost.)

inseriti nello stesso ordinamento particolare nel cui ambito esercitano sia della funzione giurisdizionale sia di attribuzioni amministrative

A.G.A. – TUTELA in relazione ad ATTI E PROV. AMMINISTRATIVI, anche d'indirizzo politico (art. 113 Cost.)

- **T.A.R.** (T.A.P. Bolzano)

- **Consiglio di Stato** (e Consiglio G.A. Regione Sicilia)

7 sezioni (di cui 3 con funzioni consultive, trattandosi, ai sensi dell'art. 100 Cost., di «...organo di consulenza giuridico-amministrativa (2) e di tutela della giustizia nell'amministrazione ...»)

GIURISDIZIONE CONTABILE, PENSIONI E RESP. DANNO ERARIALE, PARIFICAZIONE RENDICONTI delle pp.aa.

- **Corte dei Conti** (Sezioni regionali e centrale)

10 sezioni (di cui 1 di controllo)

GIURISDIZIONE BENI DEMANIALI (Acque Pubbliche)

- **Tribunali delle Acque Pubbliche** (T.R.A.P. e T.S.A.P.)

GIURISDIZIONE TRA CONTRIBUENTI E AMM. FINANZIARIA

- **Commissioni Tributarie** (Centrale, Regionali, Provinciali)

GIURISDIZIONE PENALE Appartenenti FF.AA.

- **Tribunali e Corti d'Appello militari** (tempo di pace e di guerra)

AUTODICHA

- **Camere** (dei deputati e del Senato della Repubblica)

GIURISDIZIONE PENALE Reati «propri» del Presidente della Repubblica

- **Parlamento in seduta comune**

- **Corte Costituzionale** in composizione aggregata

Le giurisdizioni non statuali

Vi possono accedere:

i privati

le pp.aa.

lo Stato

- ▶ La g. arbitrale (art. 806 e ss. C.P.C.)
- ▶ La giurisdizione dei tribunali ecclesiastici (l'art. 8 dell'Accordo del 1984 tra Italia e S. Sede, l'art. 4 del Protocollo Addizionale)
- ▶ La giurisdizione sportiva (l. 280 del 2003)
- ▶ La giurisdizione internazionale
(Corte internazionale di Giustizia ONU, con sede a L'Aja; Corte di Giustizia dell'U.E., con sede a Lussemburgo; Corte EDU–Europea dei diritti dell'uomo)

I 5 «tipi» di giurisdizione (secondo l'oggetto)

CIVILE – PENALE – AMMINISTRATIVA – CONTABILE – COSTITUZIONALE

CIVILE

CONTROVERSIE TRA PRIVATI E TRA PRIVATI E PP. AA. (*iure privatorum*)

AUTONOMIA DEI PRIVATI

DIRITTI SOGGETTIVI

**COGNIZIONE (INCIDENTALE)
D'ATTI E PROV. AMMINISTRATIVI**

PENALE

DIRITTI INDEFETTIBILI

CONTABILE

(Corte dei Conti)

AMMINISTRATIVA

SINDACATO DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO SUGLI ATTI E PROV. AMMINISTRATIVI

(anche in relazione a ricorsi amministrativi ed in materia tributaria)

DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

INTERESSI LEGITTIMI E «DIFFUSI» e, nelle MATERIE «RISERVATE», anche DIRITTI SOGGETTIVI:

materia particolare con esclusione di situazioni paritetiche (Corte Cost. sentenza n. 204 del 2004)

PUBBLICI SERVIZI, URBANISTICA, EDILIZIA, TRIBUTI

La giurisdizione costituzionale

- ▶ I giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi
- ▶ I giudizi circa i conflitti di attribuzione (tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra regioni)
- ▶ I giudizi sulle accuse (reati presidenziali)
- ▶ I giudizi sull'ammissibilità dei *referendum*

Giurisdizione e processo

- ▶ **I diversi utilizzi semantici del termine giurisdizione** (riepilogo)
- ▶ **Potere**
- ▶ **Funzione (o attività)**
- ▶ **Apparato ed Organi**
(giudici, pubblici ministeri, cancellieri, ufficiali giudiziari, ausiliari)
- ▶ **Soggetti**
le parti, i difensori

Il processo come luogo d'esercizio della giurisdizione

L'art. 111 Cost. come modif. dalla legge costituzionale n. 2 del 23.11.1999

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

(...)

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

(...)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Costituzione

e

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

► L'imparzialità del giudice

v. la legge n. 848 del 1955, di ratifica della
Convenzione europea sui diritti dell'uomo

► indipendenza organizzativa

► indipendenza «nella» e «della» decisione

► obbligo d'astensione e diritto di ricusazione

► La precostituzione legale del giudice

gli artt. 25 e 102 comma 2 Cost.

«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101 2, 102, 103, 105, 107; 1 ss. C.P.C.; 1 ss. C.P.P.].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [1, 2 c.p.] .

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.»

*

«Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.»

Costituzione

e

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (segue)

► Il principio d'effettività della tutela giurisdizionale

L'art. 13 C.E.D.U.

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4.11.1950 con protocollo aggiuntivo del 20.3.1952 ed è entrata in vigore il 3.9.1953. In Italia, è stata ratificata dalla l. n. 848 del 4.8.1955, in vigore dal 10.10.1955.

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

- ❑ vincolo al legislatore ordinario a porre in essere quanto necessario sul piano organizzativo
- ❑ divieto di limitazioni soggettive ed oggettive di tutela

► Il principio della ragionevole durata del processo

L'art. 111 comma 2 Cost.

«... La legge ne assicura la ragionevole durata.»

La legge n. 89 del 2011 e modif. succ.:

l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo

La tutela giurisdizionale – I principi

Il principio d'uguaglianza

La meritevolezza della tutela giurisdizionale

L'accessibilità della tutela: l'art. 3 Cost.

La ragionevolezza delle disuguaglianze di trattamento processuale:

- i limiti intrinseci ed estrinseci del processo
- riti «ordinari» e riti «speciali»

Il principio del contraddittorio

L'art. 24 Cost. : la norma chiave

«*Tutti* possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.»

- Il diritto di agire e resistere
- Il diritto a difendersi
- Il diritto alla parità «delle armi» con le altre parti